

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO I LOCALI DEL TEATRO  
REGIO DI PARMA**

Sommario

1. PREMESSA .....	2
2. DURATA DELLA CONCESSIONE .....	2
3. IL VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE .....	2
4. I COSTI DELLA MANODOPERA .....	2
5. I COSTI PER LA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZA .....	3
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE .....	3
7. ORARI E GIORNI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE .....	3
8. IL SERVIZIO OGGETTO DI CONCESSIONE .....	4
9. CONSEGNA ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI .....	5
10. STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO .....	6
10.1. STRUTTURA DELL'ENTE CONCEDENTE .....	6
10.2. STRUTTURA DEL CONCESSIONARIO .....	6
10.3. STRUTTURA OPERATIVA .....	7
10.4. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO .....	9
11. IL RISPETTO DEI CAM .....	12
12. GESTIONE DELLA CONCESSIONE .....	13
12.1. VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEI LOCALI .....	13
12.2. VERBALE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ .....	13
13. RICONSEGNA DEI LOCALI .....	13
14. CANONE DI CONCESSIONE .....	14
15. ROYALTY .....	14
16. REPORTISTICA .....	15
17. VERIFICHE .....	15
18. SOSPENSIONE .....	15
19. I RISCHI DEL CONCESSIONARIO .....	17
20. SUBAPPALTO .....	17
21. RISOLUZIONE .....	20
22. RECESSO .....	20
23. GARANZIA DEFINITIVA .....	21
24. POLIZZE ASSICURATIVE .....	21
25. MODIFICHE E REVISIONE DEL CONTRATTO. ....	23
26. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ .....	23
27. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	25

28. MOG, PTPCT, CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	25
29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. ....	25
30. CLAUSOLA SOCIALE. ....	26
31. FORO ESCLUSIVO .....	27
32. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	27
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ....	27

## 1. Premessa

Il presente documento disciplina il rapporto conseguente all'affidamento in concessione della gestione del servizio di bar del "Bar Teatro" e del "Bar Loggione" della Fondazione Teatro Regio di Parma (d'ora in poi anche "Ente concedente"), a fronte del pagamento, da parte del Concessionario, di un canone di concessione e di *royalty* in favore dell'Ente concedente.

## 2. Durata della concessione

La concessione avrà una durata di 8 (otto) anni.

La durata della concessione non sarà prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

È escluso il tacito rinnovo.

## 3. Il valore presunto della concessione

Il valore presunto della concessione è pari a euro **2.782.000,00**, al netto dell'IVA.

L'Ente concedente ha stimato il valore complessivo della concessione tenendo conto dei risultati di gestione attestati dall'ultimo bilancio di esercizio del gestore uscente e altri elementi indicati nella relazione di accompagnamento al PEF di massima prodotto dall'Ente concedente.

Il valore della concessione è quindi inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

## 4. I costi della manodopera

I costi della manodopera stimati dall'Ente concedente sono pari ad euro **815.283,00** per l'intera durata della concessione, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- degli orari e dei giorni di apertura dei servizi oggetto di concessione;
- del numero minimo di personale necessario per l'espletamento dei servizi;
- dell'applicazione del CCNL – Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, in base al costo annuo per livello professionale;

- d) dell'incremento stimato del servizio che verosimilmente porterà in Concessionario ad assumere maggiore manodopera entro il termine della concessione.

#### 5. I costi per la sicurezza da rischi da interferenza

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è stato redatto il "*documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*", con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati i servizi oggetto di concessione e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a **8.000,00 euro** per tutta la durata del contratto.

#### 6. Luogo di esecuzione della concessione

Il servizio oggetto della concessione avrà luogo a Parma (PR), Strada Garibaldi 16/A, presso i locali della Fondazione Teatro Regio di Parma ove hanno esercizio il "Bar Teatro" e il "Bar Loggione" del Teatro Regio di Parma.

- il "Bar Teatro" si trova al piano terra del Teatro Regio di Parma ed è costituito da una "area bar" composta da una sala di fruizione **pubblica** con bancone bar e area antistante con circa 42 posti a sedere; un'area esterna con circa 52 posti a sedere usufruibile a seguito di subentro delle necessarie autorizzazioni; servizi igienici per clienti e per i dipendenti del concessionario. L'accesso al "Bar Teatro" avviene tramite tre ingressi: due ingressi indipendenti in Strada Garibaldi e in Piazzale Paer, e un altro all'interno del Teatro Regio di Parma.
- il "Bar Loggione" si trova al quinto piano del Teatro Regio di Parma ed è costituito da una "area bar" composta da una sala di fruizione **riservata** con bancone bar e area antistante con circa 20 posti a sedere. L'accesso al "Bar Loggione" è permesso a chi ha accesso al quarto ordine. Al "Bar Loggione" si accede solo in occasione degli spettacoli ed altri eventi organizzati dal Teatro Regio di Parma.

#### 7. Orari e giorni di esecuzione della concessione

I servizi oggetto di concessione dovranno essere garantiti nei giorni ed orari di apertura al pubblico della Fondazione Teatro Regio di Parma e del Teatro Regio di Parma, nonché occasione degli spettacoli o altri eventi organizzati dal Teatro Regio di Parma secondo la programmazione annuale.

È facoltà del Concessionario ampliare la proposta oraria di apertura del "Bar Teatro" nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti comunali e delle norme sulla sicurezza.

## 8. Il servizio oggetto di concessione

L'Ente concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione e la conduzione del servizio bar presso il "Bar Teatro" e il "Bar Loggione" del Teatro Regio di Parma.

Il servizio di bar deve garantire:

- a) durante i giorni e gli orari di apertura del "Bar Teatro" e del "Bar Loggione", la somministrazione dei prodotti e alimenti comunemente in distribuzione negli esercizi bar aperti al pubblico ovvero bevande calde e fredde, analcoliche e alcoliche, aperitivi, panini, gelati, dolci, spuntini, tramezzini, *brioche*, *toast*, piadine e prodotti simili. Durante gli spettacoli, la somministrazione di bevande e alimenti dovrà essere garantita anche in favore degli spettatori presenti nel retropalco e del ridotto.
- b) durante la fascia oraria dedicata al pranzo, la somministrazione di piatti già pronti presso il "Bar Teatro" contenenti pietanze precedentemente cotte ed eventualmente riscaldate a seconda della tipologia. Si precisa che i locali del Teatro Regio non sono predisposti per una cucina in loco. Sono, pertanto, vietati l'utilizzo di piani cottura a gas e l'utilizzo di fiamme vive.

Il concessionario dovrà garantire due "menù", uno per il periodo "autunno/inverno" e l'altro per il periodo "primavera/estate", composti da **due antipasti, tre primi, tre secondi, due contorni, due insalate**, tenendo conto che i "menù":

- I. devono tenere conto della stagionalità e della freschezza dei prodotti;
- II. devono valorizzare, promuovere e reinterpretare pietanze della tradizione gastronomica locale e provinciale;
- III. devono prediligere prodotti della filiera corta e da km 0, i DOP e gli IGP e altre connotazioni locali, oltre che quelli provenienti da produzioni biologiche;
- IV. **sarà valutato positivamente l'impegno a fornire prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta.**

**b.2.)** Oltre a quanto previsto dalla lett. b) precedente, in aggiunta al numero dei piatti che devono comporre i singoli "menù" stagionali, il Concessionario potrà – ovvero dovrà se si è impegnato in tal senso - inserire nei menù specifici ulteriori piatti già pronti, che tengano conto delle differenti necessità alimentari degli utenti che per salute, per motivi etico-religiosi e culturali, seguono un regime alimentare particolare:

- I. piatto vegetariano: dovrà essere proposto un piatto unico dal quale vanno esclusi carne e pesce (possibile l'impiego di uova, latte e derivati);
- II. vegano: dovrà essere proposto un piatto unico con alimenti di origine esclusivamente vegetale (cereali, verdure, frutta fresca e secca, legumi e loro derivati), con esclusione di qualsiasi alimento di origine animale, compresi uova, latte e suoi derivati, miele;
- III. senza glutine ("gluten Free"): dovrà essere proposto un piatto unico con prodotti alimentari che rispettano la vigente normativa nazionale sulla produzione, modalità di etichettatura e



quantitativo massimo di glutine e ciò tenendo conto non solo dei singoli ingredienti, ma anche delle possibili contaminazioni durante tutte le fasi di preparazione. I prodotti da impiegare dovranno riportare in etichetta la dicitura “senza glutine”, ai sensi del Regolamento Europeo 828/2014.

c) la gestione delle eccedenze alimentari.

Il Concessionario potrà – ovvero dovrà se si è impegnato in tal senso - destinare il cibo non servito ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati dall’art. 13, della legge n. 166/2016 che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Qualora il Concessionario si obblighi a tale destinazione, dovrà presentare all’Ente concedente, entro la data di stipula del contratto e a pena di decadenza dell’aggiudicazione, la documentazione attestante il possesso dei criteri premianti. È fatta salva la possibilità di modificare l’organizzazione nel corso della durata della Concessione rispettando le caratteristiche di legge;

d) l’efficiente gestione dei picchi di affluenza tenendo conto dell’esiguità degli spazi.

L’operatore economico specifica nella propria offerta tecnica:

- I. come intende gestire da un punto di vista organizzativo i picchi di affluenza al “Bar Teatro” e “Bar Loggione” in occasione degli eventi e degli spettacoli del Teatro Regio di Parma;
- II. quali soluzioni tecnologiche intende adottare per ridurre i tempi di attesa degli utenti;

e) Saranno valutate positivamente eventuali iniziative speciali e collaterali in occasione degli spettacoli e altre proposte tematiche coordinate all’offerta artistica del Teatro Regio di Parma anche in giornate non di spettacolo. Sul sito istituzionale del Teatro Regio è possibile consultare la programmazione 2024 e 2025.

f) Sarà, infine, valutata una proposta di ammodernamento relativa agli spazi, agli arredi e agli elementi decorativi e installativi dei locali dei Bar concessi in gestione. La proposta descrittiva dovrà essere dettagliata, puntuale e accompagnata da un *rendering* grafico.

Il Concessionario si obbliga a eseguire il servizio oggetto di concessione in conformità agli impegni assunti con l’**OFFERTA TECNICA** dallo stesso presentata in sede di gara, oltre a quanto previsto dal presente capitolato e dal relativo contratto di concessione.

## 9. Consegna ed allestimento dei locali

I locali destinati all’erogazione del servizio saranno assegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno all’atto dell’affidamento.

I locali verranno consegnati al Concessionario unitamente agli arredamenti e alle attrezzature, di proprietà della Fondazione Teatro Regio di Parma, strumentali allo svolgimento del servizio oggetto di concessione, come indicati nell’**Allegato “Inventario”**.

Il Concessionario provvedere, a propria cura e spese:

- a) all'acquisto di nuovi arredamenti o nuove attrezzature in sostituzione di quelli indicati nel predetto Allegato se danneggiati e non più riparabili. L'Ente concedente autorizza il Concessionario all'acquisto di detti arredamenti e attrezzature avendo quest'ultimo sottoposto all'Ente concedente le specifiche tecniche del bene da acquistare e il relativo prezzo;
- b) all'acquisto di ogni altro arredamento o attrezzatura indicati dal Concessionario nell'OFFERTA TECNICA presentata in sede di gara, nonché di qualunque altro arredamento o attrezzatura che lo stesso riterrà utile per elevare la qualità del servizio offerto.

Agli arredamenti e alle attrezzature indicati alle precedenti lettera a) si applicherà la previsione di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.

## 10. Strutture dedicate alla gestione del contratto

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di cui l'Ente concedente e il Concessionario dovranno dotarsi per la gestione e l'esecuzione del contratto di concessione.

### 10.1. Struttura dell'Ente concedente

Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile dei rapporti con il Concessionario per i servizi afferenti al Contratto di concessione e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Ente concedente nei confronti del Concessionario stesso.

Il Direttore dell'esecuzione monitora e controlla la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando gli *standard* qualitativi e la rispondenza degli stessi rispetto ai documenti di gara e all'OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA del Concessionario.

Il Direttore dell'esecuzione avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche e ai controlli.

### 10.2. Struttura del concessionario

Il Responsabile dei servizi è la persona fisica responsabile nei confronti dell'Ente concedente del Contratto di concessione e interfaccia unica del Direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile dei servizi deve possedere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.

Al Responsabile dei servizi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi oggetto di concessione;
- b) raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
- c) processo di fatturazione;
- d) gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall'Ente concedente;
- e) altre attività eventualmente indicate nell'Offerta tecnica.

Il Responsabile dei servizi deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione dei servizi, e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell'esecuzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Ente stesso.

Il Responsabile dei servizi deve garantire una costante ed efficace informazione all'Ente concedente sull'andamento del Contratto.

Il Responsabile dei Servizi dovrà assicurare la propria reperibilità telefonica nei confronti del Direttore dell'Esecuzione e di pronto intervento negli orari d'ufficio della Fondazione.

Il Concessionario deve inoltre nominare i "Responsabili operativi", ossia le persone fisiche che, per ciascun turno di lavoro, saranno i referenti dell'Ente concedente con riguardo alla gestione operativa dei servizi e alle verifiche e ai controlli che potranno essere svolti.

I nominativi dei Responsabili operativi dovranno essere comunicati dal Concessionario all'Ente Concedente nel Verbale di Avvio delle attività, ed eventualmente aggiornati qualora necessario.

I Responsabili operativi dovranno assicurare, nel complesso, la loro presenza in loco negli orari di apertura del locale.

### 10.3. Struttura operativa

Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale di categoria applicabile, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e le conseguenti responsabilità.

Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporti di lavoro comunque riconducibile ad una delle tipologie contrattuali ammesse dall'ordinamento, nonché di lavoratori autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, c. 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il Concessionario dovrà disporre, per l'espletamento delle attività operative, di personale provvisto di adeguata qualificazione, professionalità e specifica preparazione e formazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni e attività da svolgere.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di personale sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, e in particolare negli orari di maggiore affluenza, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie.

**Il concessionario è obbligato a impiegare almeno due unità di personale presso il "Bar Teatro" e, in occasione degli eventi e degli spettacoli promossi dal Teatro Regio di Parma, almeno una unità di personale**



presso il "Bar Loggione". L'inadempimento di tale prescrizione relativa al numero minimi di unità di personale è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**Il personale impiegato dal Concessionario deve obbligatoriamente parlare fluentemente almeno la lingua inglese.**

Il personale dovrà:

- a) indossare idonee divise che, per foggia e qualità, dovranno essere omogenee, esteticamente curate e igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette. L'acquisto, la manutenzione e il lavaggio delle divise e degli indumenti di lavoro del personale operativo sono a carico del Concessionario;
- b) mantenere un comportamento professionalmente adeguato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza nei confronti dei clienti;
- c) conoscere e rispettare scrupolosamente le norme di igiene, anche previste dal sistema di autocontrollo HACCP predisposto dal Concessionario, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal presente capitolato e dovrà fornire, a propria cura e spese, le dotazioni minime necessarie anche a tutela della loro sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che – a seguito di verifica – fossero ritenute dall'Ente concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorse entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Ente concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnati.

È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Ente concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, c. 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.



Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, l'Ente concedente inviterà per iscritto il Concessionario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.

#### 10.4. Obblighi e adempimenti del Concessionario

Nell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, il Concessionario è obbligato, a propria cura e spese, e tenendo conto della dignità dei luoghi e delle attività istituzionalmente svolte dalla Fondazione Teatro Regio di Parma:

- a) ad eseguire le prestazioni tutte a perfetta regola d'arte, senza recare alcun pregiudizio ai locali e all'immagine dell'Ente concedente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- b) svolgere i servizi oggetto di concessione a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, assicurandone il migliore funzionamento interno, in raccordo ed integrazione con le attività svolte dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto;
- c) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile al servizio oggetto di concessione che il Concessionario eserciterà sotto la propria responsabilità;
- d) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del rapporto contrattuale, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
- e) acquisire qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo dei locali ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
- f) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e al loro naturale deterioramento. La somministrazione o conservazione di generi alimentari scaduti, avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;

- g) provvedere alla fornitura delle stoviglie, del vasellame, della posateria, ecc., necessarie allo svolgimento del servizio oggetto di concessione;
- h) mantenere nel massimo ordine e decoro e provvedere alla perfetta pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredamenti, di tutte le attrezzature, fisse e mobili, nonché di qualsiasi altro bene necessario all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla sanificazione e disinfestazione dei locali e dei servizi igienici, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato e delle vigenti norme igienico-sanitarie;
- i) provvedere allo spurgo e alla pulizia periodica degli scarichi, compresi i pozzetti degrassatori e fosse biologiche, compresi gli interventi di prevenzione degli infestanti nelle caditoie e nei pozzetti;
- j) alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione periodica di tutti i locali oggetto della concessione, comprese le aree esterne di pertinenza, attraverso idonea impresa provvista delle necessarie autorizzazioni di legge in materia;
- k) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature, arredamenti, macchinari, materiali e prodotti necessari ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
- l) adeguare il servizio ai mutamenti di orario della Fondazione Teatro Regio di Parma o del Teatro Regio di Parma che dovessero intervenire anche in ragione della programmazione annuale degli spettacoli e degli eventi;
- m) **provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti**, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- n) non depositare, anche temporaneamente, fuori dai locali del Teatro Regio di Parma sacchetti contenenti rifiuti solidi urbani;
- o) provvedere al ripristino degli scarichi fognari in caso di otturazioni o mal funzionamenti;
- p) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;
- q) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto della concessione;
- r) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- s) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;

- t) **provvedere direttamente agli allacciamenti, vulture, pagamenti di tutte le utenze relative ai locali messi a disposizione dall'Ente concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;**
- u) **rimborsare all'Ente concedente le utenze relative ai locali oggetto di concessione di cui il Concessionario non si è potuto fare direttamente carico ai sensi della precedente lett. t).** Il rimborso avviene a piè di lista, su richiesta dell'Ente concedente, in base ai consumi annui per il costo unitario medio al mq sostenuto dalla Fondazione Teatro Regio di Parma. Dovranno essere sicuramente rimborsate le utenze acque e telefonia.
- v) **regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con l'Ente concedente;**
- w) **provvedere a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;**
- x) **riconoscere al personale, dipendente o collaboratore, della Fondazione Teatro Regio di Parma, uno sconto al 15% sui prezzi di listino applicati al pubblico.** L'inadempimento di tale obbligo è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- y) **contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;**
- z) **consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi similari;**
- aa) **organizzare un servizio di cassa che sia tale da ridurre al minimo i tempi di attesa specialmente in occasione di eventi e spettacoli;**
- bb) **accettare i buoni pasto in uso presso la Fondazione Teatro Regio di Parma, sia elettronici che cartacei.** L'inadempimento di tale obbligo è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- cc) **non adibire i locali, i macchinari, le attrezzature ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;**
- dd) **non mutare la posizione degli arredamenti e delle attrezzature strumentali al servizio salvo diversi accordi raggiunti con l'Ente concedente;**
- ee) **non sub-concedere, locare, dare in comodato d'uso i locali oggetto di concessione.** La violazione di tale divieto è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- ff) **non installare dispositivi di videogiochi, televisioni, jukebox o apparecchi affini.** La violazione di tale divieto è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- gg) **non vendere tabacchi.** La violazione di tale divieto è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;

- hh) non utilizzare il nome e le immagini del Teatro Regio di Parma nelle eventuali comunicazioni se non previa autorizzazione scritta della Fondazione Teatro Regio di Parma;
- ii) **non accedere ai locali del Teatro Regio di Parma, diversi da quelli oggetto di concessione, nei giorni e negli orari di sua chiusura.** La violazione di tale divieto è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- jj) adottare ogni accorgimento volto ad evitare che persone estranei, accedendo ai locali oggetto di concessione, possano accedere furtivamente ai locali del Teatro Regio di Parma nei giorni e negli orari di sua chiusura;
- kk) comunicare all'Ente concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- ll) **provvedere alla predisposizione e alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto di concessione.** L'inadempimento di tale obbligo è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1546 cod. civ.;
- mm) provvedere al pagamento dei permessi SIAE per musica in diffusione;
- nn) **all'elaborazione di un listino prezzi e dei menu in lingua italiana e inglese;**
- oo) al pagamento di indennità o simili dovuti alle autorità competenti per l'occupazione di suolo pubblico
- pp) al compimento di qualunque altra attività, anche non esplicitamente menzionata, strumentale all'esecuzione del servizio oggetto di concessione;
- qq) **soddisfare, per tutta la durata della concessione, i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla documentazione di gara. Il venir meno anche solo di uno dei suddetti requisiti è causa di risoluzione espressa della concessione ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.**

## 11. Il rispetto dei CAM

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti in conformità ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (approvato con DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024) e per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021; decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti).



## 12. Gestione della concessione

La presa in consegna dei locali da parte del Concessionario e l'erogazione dei servizi avverranno esclusivamente all'atto della sottoscrizione tra le parti, rispettivamente, del Verbale di Presa in consegna dei locali e del Verbale di Avvio delle attività.

### 12.1. Verbale di presa in consegna dei locali

Il Verbale di Presa in consegna dei locali è il documento con il quale il Concessionario prende formalmente in consegna i locali, per l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche all'avvio dei Servizi.

Il documento è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere sottoscritto entro i 7 giorni successivi dalla conclusione del rapporto contrattuale o diverso termine concordato tra le parti.

Il Verbale di Presa in consegna dei locali deve essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Il Concessionario, controfirmando per accettazione tale Verbale, assume la custodia e la vigilanza su beni e spazi e i locali resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

### 12.2. Verbale di avvio delle attività

Il Verbale di Avvio delle attività è il documento con il quale il Concessionario avvia formalmente i servizi, a seguito della conclusione delle attività propedeutiche necessarie anche per legge.

Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio decorre la durata della Concessione.

Tale documento è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere sottoscritto entro i 10 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in consegna dei locali o diverso termine concordato tra le parti, intendendo tale termine quale tempo massimo riconosciuto al Concessionario per l'espletamento di tutte le attività propedeutiche previste.

Il Verbale di Avvio delle attività deve essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

Da tale data sono dovuti il canone e la royalty di Concessione.

## 13. Riconsegna dei locali

Alla scadenza del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a ripristinare i locali alla situazione d'efficienza in cui gli stessi sono stati consegnati al momento della sottoscrizione del Verbale di Presa in consegna, nonché riconsegnare gli arredamenti e le attrezzature indicati nell'**Allegato "Inventario"** in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d'uso. Eventuali danni riscontrati ai locali oppure agli arredamenti e attrezzature indicati nel precedente Allegato saranno oggetto di valutazione economica e le spese per il loro ripristino saranno addebitate interamente al

Concessionario, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

I locali oggetto di concessione devono essere consegnati liberi da beni di proprietà del Concessionario, tenendo conto che **i nuovi arredamenti e le nuove attrezzature di cui all'art. 9, lett. a), del Capitolato, acquistati dal Concessionario in sostituzione di arredamenti e attrezzature in origine ricompresi nell'Allegato "Inventario", dovranno essere ceduti dal Concessionario stesso all'Ente concedente a titolo gratuito.**

Fatto salvo quanto previsto in precedenza, al Concessionario, al termine del rapporto contrattuale, non avrà titolo a esigere alcuna buonuscita o indennizzo, neppure per eventuali minori entrate.

Il Concessionario, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Ente concedente o ad un eventuale terzo soggetto (persona fisica o giuridica) nominato dalla Fondazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che riterrà opportuno richiedere.

Alla consegna dei locali sarà redatto il Verbale di riconsegna che dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti il giorno della data di scadenza della Concessione e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

#### 14. Canone di concessione

A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio delle attività, il Concessionario dovrà versare all'Ente concedente il canone fisso annuo indicato nell'OFFERTA ECONOMICA presentata in sede di gara.

Il canone di concessione è soggetto a revisione annuale, solo se in aumento e a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate, da versare, nel conto corrente che sarà indicato dall'Ente concedente, entro il quinto giorno lavorativo del primo mese di riferimento.

Il canone annuo sarà ridotto del 50% per i primi due anni in modo da agevolare l'operatore economico nell'avvio dell'attività oggetto di concessione.

#### 15. Royalty

A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio delle attività, il Concessionario dovrà versare all'Ente concedente la *royalty* sui ricavi derivanti dal servizio, al netto dell'IVA, costituiti dalla sommatoria dei corrispettivi, ricevute e delle fatture emesse.

Attualmente la percentuale minima della *royalty* è stimata pari al 3% ma la misura definitiva della *royalty* da applicarsi sui ricavi derivanti dal servizio è quella indicata dal Concessionario nell'OFFERTA ECONOMICA presentata in sede di gara.



La *royalty* è corrisposta all'Ente concedente entro il giorno 15 del primo mese successivo al semestre della registrazione fiscale dei corrispettivi, delle ricevute e delle fatture imputabili al servizio.

#### 16. Reportistica

Il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente concedente, con cadenza semestrale, un *report* contenente l'importo dei corrispettivi, delle ricevute, degli scontrini e delle fatture emessi imputabili al servizio dato in concessione, suddivisi per punto vendita ("Bar Teatro / "Bar Loggione").

Il Concessionario è tenuto a consegnare il *report* all'Ente concedente entro 5 giorni dal termine del semestre di riferimento.

Il Concessionario dovrà inoltre redigere, ogni sei mesi, un documento denominato 'Relazione semestrale' e a consegnarlo all'Ente concedente entro 15 giorni dal termine del semestre di riferimento.

Il documento ha la finalità di illustrare un rapporto delle attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione del servizio.

La relazione dovrà essere comprensiva di dati, indicatori specifici, analisi quantitative, al fine di evidenziare punti di forza e proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.

La relazione deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:

- a. problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
- b. soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione;
- c. altri dati richiesti in forma scritta con espressa specifica delle informazioni da trasmettere, delle modalità con cui fornire le informazioni stesse.

Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere successivamente condivise con l'Ente concedente e, previo accordo, attuate entro i termini concordati tra le parti.

#### 17. Verifiche

In corso di esecuzione della Concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, verifiche e controlli, a campione o in forma semplificata, volti a riscontrare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione.

Il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente concedente ogni documento o informazioni che saranno ritenuti utili per verificare il corretto e puntuale adempimento delle citate obbligazioni.

Si applica l'art. 21 del Capitolato qualora durante le attività sopra descritte sia riscontrato un inadempimento da parte del Concessionario

#### 18. Sospensione

Il Concessionario garantisce la continuità dei servizi oggetto di concessione.

I servizi concessi possono essere sospesi:

- i. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
  - a) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Ente concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - b) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all'Ente concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - c) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili all'Ente concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - d) in caso di sciopero del personale del Concessionario, agitazioni sindacali, etc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio;
- ii. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- iii. per le cause di Forza Maggiore;
- iv. altre circostanze impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;

Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti precedenti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio oggetto di concessione in tutto o in parte, ne dà immediata e, ove possibile, anticipata comunicazione all'Ente concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i, le eventuali soluzioni che possono essere adottate per limitare i disagi e garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi oggetto di concessione, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

In caso di sospensione per le cause indicate ai punti precedenti:

- a) nessun indennizzo o risarcimento del danno sarà dovuto al Concessionario da parte dell'Ente concedente;
- b) il canone di concessione e la *royalty* continueranno ad essere corrisposti al Concedente;



- c) qualora la durata della sospensione sia di rilevanza tale da alterare l'equilibrio economico finanziario dell'operazione, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, potrà essere richiesta una revisione del contratto ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.

Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando.

#### 19. I rischi del concessionario

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi nei termini previsti dal presente capitolato e dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 177, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi, sul lato della domanda e sul lato dell'offerta.

Per rischio dal lato della domanda s'intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto.

Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

La Fondazione Teatro Regio s'impegna comunque a segnalare ai propri clienti e/o enti l'offerta proposta dal concessionario, senza tuttavia che da tale impegno possa sorgere una qualunque aspettativa.

#### 20. Subappalto

[se il concessionario non ha dichiarato di fare ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'offerta il Concessionario non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Concessionario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate.



Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle prestazioni specificate nella documentazione amministrativa.

Il subappalto sarà regolato dall'art. 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera.

Il Concessionario si impegna a depositare presso l'Ente concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Ente concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Ente concedente revocherà l'autorizzazione.

Il concessionario deve acquisire una autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni significative.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- i. il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- ii. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Ente concedente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente capoverso. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Concedente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Ente Concedente dei danni che dovessero derivare alla Fondazione Teatro Regio di Parma o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario trasmette all'Ente concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'Ente concedente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al ricorrere dei prescritti presupposti. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Concessionario si obbliga a comunicare all'Ente concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso in cui il Concessionario intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere

stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Ente concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

L'Ente concedente provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto in quanto, per la natura del servizio e il rapporto che deve necessariamente instaurarsi con il committente, è fondamentale che siano fin da subito identificati gli interlocutori dell'Appaltatore.

## 21. Risoluzione

Fatti salvi i casi di risoluzione espressa previsti dal presente capitolato, L'Ente concedente può dichiarare risolta la concessione se ricorrono le condizioni previste dall'art. 190, c. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso in cui l'Ente concedente accerti un *grave* inadempimento del Concessionario, l'Ente concedente formulerà immediatamente la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite le controdeduzioni, se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Ente concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'Ente concedente accerti un inadempimento del Concessionario che non sia di gravità tale da compromettere irrimediabilmente la prosecuzione del rapporto, l'Ente concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente concedente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La risoluzione della concessione comporta il pagamento, a carico del Concessionario, di una penale pari al 3% dell'importo totale dei canoni concessori dovuti per l'intera durata della concessione all'Ente concedente, così come desumibile dall'OFFERTA ECONOMICA presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di pretendere il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 190, c. 3, d.lgs. d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Concessionario, ricevuta una contestazione che può comportare la risoluzione del rapporto, informa l'Ente concedente dell'esistenza di eventuali enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario.

## 22. Recesso

L'Ente concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.



In caso di recesso, spettano al concessionario:

- a) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- b) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5 per cento degli utili previsti, per gli anni restanti, dal PEF di massima prodotto dall'Ente concedente;
- c) si applica l'art. 9, lett. a) del Capitolato con riferimento agli arredamenti e alle attrezzature dell'Allegato "Inventario" sostituiti dal Concessionario.

### 23. Garanzia Definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a cui si rinvia, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% **dell'importo totale dei canoni e royalty stimati dal concessionario come da proprio PEF presentato in sede di gara.**

La mancata presentazione della garanzia all'atto della stipula del contratto determina la decadenza dell'affidamento disposto dall'ente concedente che aggiudicherà il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civ.

### 24. Polizze assicurative

All'atto della stipula del contratto, il Concessionario deve presentare:

- **una polizza assicurativa per il rischio Incendio e rischi accessori:**
  - per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso a qualsiasi titolo dal Concedente e dal Comune di Parma, per il valore della porzione del bene immobile oggetto del presente bando stimata di Euro 1.000.000 (un milione/00) di compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,
  - per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Concedente e del Comune di Parma (compresi loro amministratori, dipendenti, collaboratori ed ogni altro soggetto di cui si avvalgono) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.
- **una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O):**

per danni arrecati a terzi (tra i quali il Concedente) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte in base alla presente concessione siglata con il Comune di Parma e Fondazione Teatro Regio, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 5.000.000,00 per persona, euro 1.500.000,00 per cose;
- RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per persona;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti e/o inquinamenti connessi alla preparazione e/o somministrazione e/o distribuzione e/o smercio di bevande e alimenti in genere, per i danni a terzi manifestatisi sia in occasione della somministrazione e/o distribuzione e/o smercio che successivamente;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione, compresa la responsabilità personale degli stessi;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- malattie professionali;
- clausola di "Buona Fede INAIL".

Le polizze assicurative devono l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione della rivalsa prevista dall'art. 1916 c.c., nei confronti del Concedente e del Comune di Parma.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di Legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, per ogni periodo di assicurazione, nei termini richiesti dal Concedente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che le polizze assicurative devono essere mantenute attive per tutta la durata del rapporto di concessione, pena la risoluzione di diritto del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civ.

In caso di stipula di nuove polizze in vigenza del presente contratto, le stesse dovranno avere le caratteristiche minime sopra riportate.

#### 25. Modifiche e revisione del contratto.

Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

Ai sensi degli artt. 9 e 192 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario potrà chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

#### 26. Obblighi di tracciabilità

Il Concessionario, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, specificando le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Ente concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, c. 9 bis, legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, c. 8, periodo II, della Legge 13

agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Ente concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Ente concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



## 27. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici.

Laddove la registrazione sia operata dall'Ente concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'Ente concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

## 28. MOG, PTPCT, Codice Etico e di comportamento

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi ad operare nel rispetto delle procedure, delle misure, dei principi e delle previsioni contenute nei seguenti documenti approvati dalla Fondazione Teatro Regio di Parma nel rispetto della normativa vigente:

- a) il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- b) il Codice etico e di comportamento;
- c) il documento che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi del d.lgs. 190/2012;

I predetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione Teatro Regio di Parma.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario delle previsioni indicati nei sopra citati documenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente concedente ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

## 29. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di concessione, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### 30. Clausola sociale.

Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo** contraddistinto dal codice alfanumerico unico H05Y o **altro ritenuto equivalente come indicato nell'OFFERTA prodotta in sede di gara.**

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente che sarà previamente consultato.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, il Concessionario si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e tenuto conto delle attività da svolgere, ad assicurare:

- una quota almeno pari al 40% per cento delle nuove assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione della concessione o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 10% per cento delle nuove assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, di personale rientrante nei soggetti con disabilità quelli di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

L'obbligo di assunzione di cui sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora il Socio operativo abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine la concessione. L'obbligo di assunzione si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e l'Ente concedente, in sede di verifica di conformità, dovrà verificarne l'effettiva realizzazione. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### 31. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del presente capitolato è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

### 32. Collegio consultivo tecnico.

Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

La Concedente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.

Il numero dei membri del CCT è pari a 3. La Concedente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

### 33. Trattamento dei dati personali.

L'Ente concedente e il Concessionario opereranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Il Concessionario sarà unico responsabile della sicurezza dei dati personali raccolti nell'esercizio dei servizi affidati in concessione e sarà ritenuto unico responsabile del corretto adempimento della normativa nazionale ed europea dettata in materia di privacy.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, la Fondazione Teatro Regio di Parma intende rendere note al Concessionario le seguenti informazioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati personali.

I dati personali forniti dal Concessionario saranno utilizzati per il perseguimento delle seguenti finalità la cui base giuridica risiede negli articoli indicati:

- per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta o per l'esecuzione di un contratto di cui il concessionario è parte; la relativa base giuridica risiede nell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE);
- Per l'adempimento di obblighi di legge ai quali la Fondazione Teatro Regio di Parma è soggetta; la relativa base giuridica risiede nell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE e dell'art. 2-*octies*, c. 3, lett. i), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- per il perseguimento di un legittimo interesse della Fondazione Teatro Regio di Parma qualora dovessero sorgere contenziosi connessi al rapporto contrattuale; la relativa base giuridica risiede nell'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE).

I dati personali del Concessionario potranno essere comunicati:



- a soggetti che operano per conto della Fondazione Teatro Regio di Parma come responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;
- a soggetti che operano come titolari autonomi del trattamento qualora la comunicazione sia imposta dalla legge o necessario al perseguimento delle predette finalità;
- a soggetti terzi determinati ricorrendo le condizioni prescritte dalla legislazione in materia di accesso agli atti e/o di accesso civico semplice o generalizzato;

I dati personali del Concessionario potranno inoltre essere diffusi a soggetti terzi indeterminati, tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione, nella sezione dedicata alla trasparenza, se prescritto da obblighi di legge e, in particolare, dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, adottando gli accorgimenti necessari per bilanciare i diversi interessi in gioco.

I dati personali non saranno trasferiti a un Paese Terzo o a un'organizzazione internazionale e saranno trattati dalla Fondazione Teatro Regio di Parma con strumenti elettronici, telematici e manuali, in modo lecito e secondo correttezza per l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti e per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità stesse.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. In particolare, i dati personali sono protetti mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative ritenute adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.

I dati personali riportati in documenti contrattuali e in documenti fiscali saranno conservati per dieci anni dalla data di conclusione del contratto in conformità al termine di prescrizione sancito dall'art. 2220 del Codice civile, mentre la diffusione dei dati personali prescritta dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà limitata al periodo prescritto da quest'ultimo decreto.

Le rammentiamo che ha diritto di chiedere alla Fondazione l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha, inoltre, la possibilità di opporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione dei dati personali da parte del concessionario è necessaria per permettere alla Fondazione di concludere il contratto ed adempiere agli obblighi di legge ed il mancato conferimento di detti dati costituisce impedimento alla prosecuzione del rapporto.

La informiamo, infine, che questa Fondazione non si avvale di processi decisionali automatizzati, né di procedimenti che comportano la profilazione, e che ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali contattabile, all'occorrenza, al seguente indirizzo e-mail [amministrazione@teatroregioparma.it](mailto:amministrazione@teatroregioparma.it) o PEC: [fondazioneteatroregioparma@pec.it](mailto:fondazioneteatroregioparma@pec.it)